

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 09/03/2026

FATTO

La parte ricorrente ha affermato quanto segue:

- di aver estinto anticipatamente, in data 23.07.2025, un prestito erogato dall'intermediario;
- che le somme indicate al punto 3) del conteggio estintivo, "Capitale relativo ai Servizi finanziati", non sono dovute;
- che, in una telefonata intercorsa con l'intermediario nel luglio 2025, le è stato riferito che dovrebbe rivolgersi alla compagnia assicurativa "per ricevere i rimborsi della somma che ... bonific[a] a loro";
- di aver contestato tale indicazione in quanto non è indicata nel contratto;
- di aver estinto, nel maggio 2023, un finanziamento analogo in relazione al quale non le è stata chiesta alcuna somma a titolo di Capitale e/o Servizi;
- di aver fornito documentazione contrattuale ad un tool di intelligenza artificiale il quale le ha confermato che sussistono premi non maturati;

- di aver eseguito in data 21.08.2025 un bonifico di € 15.382,80, pari a quanto richiesto nel conteggio estintivo del 23.07.2025, stornato della voce di cui al punto 3);
 - che in data 10.09.2025 l'intermediario ha restituito l'importo del bonifico stornato della rata di settembre, pari a € 15.043,01;
 - di aver quindi versato la rata di ottobre in data 06.10.2025.
- L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha rilevato quanto segue:
in fatto
- in data 05.04.2023 la parte ricorrente stipulava il finanziamento n. *****685, finalizzato all'acquisto di un'autovettura;
 - in sede di sottoscrizione veniva pattuito un piano di rateazione della somma finanziata, pari a € 26.788,31 (oltre interessi), da rimborsare in 120 rate di importo così strutturato:
 - le prime 60 rate dell'importo di € 334,85, oltre € 3,50 per spese di incasso;
 - le successive 59 rate dell'importo di € 561,82, oltre € 3,50 per spese di incasso;
 - l'ultima rata di € 561,48, oltre € 3,50 per spese di incasso;
 - la somma finanziata comprendeva altresì i premi per le seguenti coperture, servizi e garanzie:
 - € 9.059,05 per la polizza collettiva P P n. *****90, composta da:
 - € 3.906,79 per Kasko P P Usato;
 - € 2.833,10 per Danni Accessori;
 - € 1.888,66 per Furto & Incendio;
 - € 430,50 per Infortunio Conducente;
 - € 1.1258,25 per la polizza collettiva GAP n. *****002;
 - € 495,01 per la polizza collettiva N***** n. ****779 avente per oggetto la copertura del rischio di danneggiamento del veicolo da grandine;
 - € 235,00 per il servizio di marchiatura cristalli I***** C****;
 - in data, 17.07.2025, a seguito della richiesta del cliente, gli inviava il conteggio di estinzione anticipata;
 - in data 23.07.2025 il ricorrente effettuava una nuova richiesta di conteggio di estinzione anticipata;
 - in data 24.07.2025, il ricorrente presentava formale reclamo contestando quanto indicato nel conteggio di estinzione anticipata alla voce "3. Capitale relativo ai Servizi Finanziati";
 - in data 22.8.2025, il cliente corrispondeva a titolo di estinzione anticipata una somma inferiore rispetto a quella prevista dal conteggio di estinzione anticipata 23.07.2025 e per questi motivi la banca rimborsava l'importo corrisposto dal ricorrente;
 - in data 8.9.2025, riscontrava il predetto reclamo, confermando la correttezza del citato conteggio;
- in via preliminare
- il ricorso è inammissibile in quanto la domanda formulata in sede di ricorso ha natura puramente consulenziale;
 - la competenza dell'ABF è infatti circoscritta alle questioni aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, mentre il contenuto del ricorso si risolve in una richiesta di chiarimenti circa la correttezza dell'importo richiesto in sede di conteggio di estinzione anticipata;

- di conseguenza, il ricorso e le relative domande risultano irrimediabilmente viziati da indeterminatezza stante la mancanza o, comunque, l'assoluta genericità dei fatti esposti a "fondamento" delle medesime e delle relative ragioni di diritto a fondamento della domanda, che lede anche il suo diritto di difesa;
nel merito
- il conteggio di estinzione anticipata è stato elaborato in ossequio alla disciplina vigente e alle disposizioni applicabili in materia di estinzione anticipata dei finanziamenti, nonché alle condizioni contrattuali sottoscritte dal ricorrente;
- il calcolo di estinzione anticipata prevede:
- un capitale residuo relativo al veicolo pari a € 15.278,64 (somma già decurtata degli interessi dovuti per la vita residua del contratto e delle spese di incasso delle rate future);
- interessi per € 122,10 (interessi maturati dal pagamento dell'ultima rata fino alla data di validità del conteggio estintivo, calcolati come interessi giornalieri moltiplicati per la differenza in giorni tra la data di validità del conteggio e l'ultima rata pagata);
- commissione amministrativa servizi di € 0,00;
- capitale relativo ai Servizi Finanziati, pari a € 5.593,40;
- spese invio estratto conto di fine contratto pari a € 2,00;
- la detrazione delle "spese non ricorrenti" (come le spese di istruttoria), per l'importo di € 223,63;
per un totale di € 20.974,76;
- per quanto attiene la voce relativa ai servizi assicurativi e denominata "Capitale relativo ai Servizi Finanziati", le quote di premio non goduto risultano correttamente detratte dall'ammontare dovuto a titolo di estinzione;
- tale voce fa riferimento all'importo relativo alla quota di premio assicurativo goduto, fino al 28.8.2025 (data ultima di validità del conteggio), e non ancora corrisposto (oltre imposte), da addebitare al Cliente in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento ed è comprensiva delle componenti riferibili alle varie coperture e servizi già indicate;
- la tesi del ricorrente si fonda sull'erroneo presupposto che i premi delle polizze non godute da parte del cliente, a seguito di estinzione, non siano stati effettivamente detratti dall'importo dovuto;
- in realtà, la base di calcolo del capitale residuo fa riferimento al solo capitale ancora dovuto per il bene finanziato ed esclude, di conseguenza, quello ancora dovuto per il servizio assicurativo finanziato;
- in ogni caso, occorre distinguere il servizio di marchiatura cristalli dalle altre polizze;
- il servizio I***** C***** consta in un accessorio fisico montato sulla vettura, idoneo a facilitare il ritrovamento in caso di furto, che per sua natura segue il veicolo e non può essere oggetto di decadenza e, per tale ragione, deve essere corrisposto integralmente dal cliente anche in caso di estinzione anticipata del finanziamento, in quanto già pienamente goduto dal medesimo fin dal momento della consegna del veicolo;

- pertanto, a fronte di un costo iniziale di € 235,00, in sede di conteggio estintivo è stato addebitato l'importo di € 226,57, da considerarsi quale residuo rispetto a quanto già versato a titolo di sorte capitale sulle singole rate sino al momento dell'estinzione;
- per quanto concerne le altre componenti, la banca ha proceduto al calcolo imputando:
- le imposte corrisposte dall'intermediario secondo il regime fiscale applicabile alle singole voci, che a tutta evidenza debbono essere corrisposte anche in ipotesi di estinzione anticipata;
- "i soli premi relativi alle coperture godute ma non ancora corrisposte";
- il criterio di calcolo enunciato nelle Condizioni Generali di finanziamento deve essere coordinato con la tipologia di piano di ammortamento, che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, strutturata in modo tale che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresca progressivamente mentre quella degli interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) decresca proporzionalmente;
- in applicazione di questa tipologia di piano di ammortamento (cd "alla francese"), le prime rate del piano finanziario prevedevano il pagamento di una quota a titolo di interessi percentualmente maggiore rispetto alla quota capitale;
- l'importo dei servizi, richiesto nel conteggio, è altresì dovuto al fatto che il contratto di finanziamento ha una durata di 120 mesi mentre i contratti assicurativi hanno una durata differente ed inferiore (72 mesi per la polizza GAP e 60 mesi per gli altri servizi assicurativi);
- i premi delle polizze sono stati quindi distribuiti sulle 120 rate e, per questo motivo, avendo la parte ricorrente chiesto un conteggio estintivo antecedente al termine naturale di scadenza delle polizze, la voce "*Capitale relativo ai Servizi Finanziari*" del conteggio estintivo in questione è destinata ad includere i premi per le coperture godute ma non ancora corrisposte integralmente;
- nel caso di specie, la quota capitale relativa ai servizi finanziati corrisposta dal cliente sulle singole rate dall'attivazione del contratto all'estinzione, era insufficiente a coprire quanto dovuto a titolo di premio per il medesimo periodo, in quanto parzialmente imputata agli interessi;
- per tale ragione, nonostante abbia usufruito della copertura della polizza assicurativa per 29 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, al momento dell'estinzione vi erano quote non ancora corrisposte, le quali sono state addebitate nel conteggio estintivo, oltre alle imposte.

La parte ricorrente, nelle repliche, ha precisato che:

- ha inoltrato, in data 24.11.2025, le controdeduzioni e la documentazione ad esse allegata ad un proprio consulente di fiducia;
- questi le comunicava che non era possibile verificare la correttezza di quanto dichiarato dall'intermediario, in quanto non è stato allegato piano di ammortamento del finanziamento, con dettaglio di ciascuna voce (capitale, interessi, altre spese) che compone la rata da corrispondere;
- il suddetto piano non le è mai stato consegnato, e non è disponibile in nessuna documentazione contrattuale inviatale;

- tale genericità impedisce al proprio consulente di fiducia di verificare la correttezza del conteggio di estinzione anticipata del 23.07.2025 e, al contempo, menoma il suo diritto di difesa, che non è messo nelle condizioni di comprendere la specifica pretesa dell'intermediario;
- in data 28.11.2025 ha contattato telefonicamente il Servizio Clienti dell'intermediario e ha chiesto all'operatrice chiarimenti in merito al punto 3) del conteggio estintivo;
- l'operatrice, non essendo stata in grado di rispondere alla richiesta, le ha riferito di aver aperto una pratica inerente al tema e che, a giorni, le sarebbe stata comunicata risposta;
- di non aver mai ricevuto risposta a tale quesito, neppure tramite gli ulteriori canali attivati.

L'intermediario, nelle controrepliche, ha precisato che:

- la procedura innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario presuppone che il ricorrente agisca sulla base di contestazioni precise e già delineate in sede di reclamo preventivo;
- è onere del cliente, secondo i canoni di ordinaria diligenza e buona fede, provvedere al reperimento di tutta la documentazione necessaria all'analisi della propria posizione prima di avviare il contenzioso;
- il lamentato impedimento del consulente di fiducia del ricorrente è, pertanto, conseguenza diretta di una scelta procedurale intempestiva del cliente, il quale ha inteso adire l'Arbitro senza aver prima acquisito (o ricostruito tramite i propri estratti conto) gli elementi che oggi ritiene mancanti;
- le Disposizioni sui Sistemi di Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie in Materia di Operazioni e Servizi Bancari e Finanziari consentono che l'Organo decidente valuti la condotta dell'intermediario sotto il profilo della cooperazione, potendo sanzionare l'eventuale assenza della documentazione dovuta;
- nel caso di specie il Collegio non ha in alcun modo giudicato carenti o incomplete le controdeduzioni depositate dalla banca, né ha formulato richieste di integrazione documentale;
- intende opporsi fermamente alla richiesta di prolungamento dei termini della procedura, istanza del tutto irrituale e priva di giustificato motivo, attesi la natura celermente definitoria del procedimento ABF e il fatto che il ricorrente avrebbe dovuto reperire la documentazione necessaria prima di instaurare il contenzioso;
- in ogni caso, al fine di dirimere ogni ulteriore e infondata contestazione in merito alla determinazione del saldo residuo, ha provveduto a depositare nel presente procedimento il piano di ammortamento analitico relativo al finanziamento n. *****685;
- dall'esame di tale documento, è possibile evincere con assoluta trasparenza sia la scansione temporale delle rate e la ripartizione tra quota capitale e quota interessi, che l'ammortamento delle quote inerenti ai premi assicurativi, la cui evidenza contabile consente di verificare la corretta decurtazione dei ratei non maturati operata in sede di conteggio di estinzione anticipata.

Tutto ciò posto, la parte ricorrente ha chiesto all'ABF di verificare la correttezza dell'importo indicato al punto 3) del conteggio estintivo, inerente al "Capitale relativo ai Servizi Finanziati.

Nelle repliche la parte ricorrente ha concluso chiedendo all'ABF:

- *“in via preliminare, di dichiarare incomplete le controdeduzioni ricevute dall'intermediario;*
- *nel merito, di prolungare i termini della procedura, in modo che il proprio consulente di fiducia abbia il tempo necessario per esaminare il conteggio di estinzione anticipata del 23.07.2025, una volta ricevuto il piano di ammortamento del finanziamento con dettaglio di ciascuna voce che compone la rata da corrispondere”.*

L'intermediario resistente ha chiesto all'ABF:

- in via preliminare di dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso;
- nel merito, di rigettare l'avversa domanda, perché infondata e anche documentalmente non provata, confermando la piena legittimità del conteggio di estinzione anticipata *“e per l'effetto di dichiarare cessata la materia del contendere”.*

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto un contratto di prestito finalizzato all'acquisto di un'autovettura stipulato in data 05.04.2023 e verte sull'asserita inesattezza del relativo conteggio di estinzione anticipata, con particolare riferimento alla voce “Capitale relativo ai Servizi Finanziati”.

L'intermediario ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto avrebbe natura consulenziale ed esplorativa.

Ad avviso del Collegio la contestazione mossa dalla parte ricorrente sembrerebbe, tuttavia, chiaramente individuata, avendo ad oggetto l'accertamento della correttezza dell'importo di cui alla voce “Capitale relativo ai Servizi Finanziati” del conteggio estintivo.

L'eccezione avanzata da parte resistente è dunque infondata, anche alla luce del principio espresso dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 10926 del 2016, secondo cui “l'arbitro ha il potere-dovere di interpretare la domanda nel senso di enucleare tutte le possibili implicazioni che vi sono contenute”.

La parte ricorrente, con le repliche, ha chiesto che il Collegio dichiari incomplete le controdeduzioni dell'intermediario e prolunghi i termini della procedura, in modo da consentirle di ottenere copia del piano di ammortamento (allegato dalla banca alle controrepliche) e di sottoporlo al proprio consulente di fiducia.

L'intermediario si è opposto evidenziando l'irritualità e l'intempestività della richiesta del ricorrente, che avrebbe dovuto reperire tutta la documentazione utile prima di rivolgersi all'ABF.

Il Collegio osserva al riguardo che, secondo le Disposizioni sul funzionamento dell'ABF, la fase del contraddittorio tra le parti si conclude con il completamento del fascicolo: invero, “[i]l Collegio non tiene in alcun caso conto della documentazione pervenuta oltre i termini perentori previsti, ad eccezione delle comunicazioni di intervenuto accordo transattivo o conciliativo, della dichiarazione con cui il ricorrente attesta l'intervenuto soddisfacimento della propria pretesa, della rinuncia al ricorso, ovvero della comunicazione della sottoposizione dell'intermediario a liquidazione coatta amministrativa” (cfr. Sez. VI, par. 1).

Anche quando il Collegio si avvale della facoltà di richiedere ulteriori elementi istruttori alle parti, non è prevista la riapertura del contraddittorio. L'istanza di parte ricorrente non può dunque essere accolta.

Venendo al merito, il contratto di prestito finalizzato, oggetto di controversia, è stato versato in atti e risulta stipulato in data 05.04.2023.

Dal contratto risulta che la somma messa a disposizione della cliente include l'importo della vettura e tutti i costi del finanziamento.

In particolare, la somma finanziata comprende, oltre a € 325,00 di spese di istruttoria ed € 16,00 per imposta di bollo, i costi per i seguenti servizi accessori:

- € 3.906,79 per la Kasko;
- € 2.833,10 per Danni Accessori;
- € 1.888,66 per Furto & Incendio;
- € 430,50 per Infortunio Conducente;
- € 1.158,25 per Polizza GAP;
- € 495,01 per Protezione Grandine;
- € 235,00 per Marchiatura Cristalli.

Il TAN è pari al 13,70%; il TAEG è indicato in misura pari al 15,37%.

Il contratto prevede un piano di rateazione dell'importo totale dovuto dal cliente, pari a € 54.239,86, in 120 rate (maggiorate per spese di incasso pari a € 3,50 per ciascuna mensilità), con scadenza della prima rata a 30 giorni dall'erogazione del finanziamento, così strutturate:

- le prime 60 rate dell'importo di € 334,85 (c.d. minirata);
- le successive 59 rate dell'importo di € 561,82;
- l'ultima rata di € 561,48.

È stato versato in atti, con le controrepliche, il piano di ammortamento del prestito

Dalle evidenze in atti e dalle dichiarazioni concordi delle parti risulta che il ricorrente ha effettuato il pagamento sulla base del conteggio estintivo emesso dalla banca in data 26.06.2025.

Dal conteggio estintivo non emerge il numero delle rate scadute.

Il ricorrente ha riferito di aver eseguito (in data 21.08.2025) un bonifico di € 15.382,80, pari alla somma richiesta in conteggio estintivo (€ 20.974,76), detratta la somma relativa al "Capitale relativo ai Servizi Finanziari" (€ 5.593,40).

È pacifico che, in seguito l'intermediario, avendo rilevato che la somma corrisposta era inferiore rispetto a quella indicata nel conteggio estintivo, ha rimborsato al ricorrente la somma corrisposta, trattenendo l'importo della rata nel frattempo maturata (rimborso pari quindi a € 15.043,01).

Il ricorrente, che ha depositato il ricorso il 05/10/2025, ha riferito in tale sede di procedere al versamento della rata in scadenza a ottobre 2025.

Non è noto se l'istante ha continuato a versare le rate nel frattempo venute a maturare.

Con riferimento a servizi facoltativi l'intermediario ha riferito che:

- il finanziamento sarebbe stato estinto dopo aver usufruito soltanto per 29 mesi dei vari servizi accessori, i cui costi sono stati distribuiti su tutta la durata del piano di rimborso del prestito (120 rate) anche se i servizi in questione avevano durata inferiore ("72 mesi

per la GAP e 60 mesi per gli altri servizi assicurativi”: dichiarazione non supportata da evidenze documentali);

- la quota capitale relativa ai servizi finanziati, corrisposta dal cliente sulle singole rate dall’attivazione del contratto all’estinzione, era insufficiente a coprire quanto dovuto a titolo di premio per il medesimo periodo, in quanto parzialmente imputata agli interessi;
- per tale ragione, nonostante il ricorrente abbia usufruito della copertura della polizza assicurativa per 29 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, al momento dell’estinzione vi erano quote non ancora corrisposte, le quali sono state addebitate nel conteggio estintivo, oltre alle imposte.

Il Collegio rileva che il contratto non contiene una distinzione dell’importo della rata da imputare ai costi finanziati unitamente al veicolo, che hanno portato all’importo totale del credito di € 26.788,31.

Il contratto riporta il prospetto delle rate del finanziamento, indicando che le stesse “sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese e cioè con rate costanti (ad eccezione dell’ultima rata sulla quale verranno applicati gli arrotondamenti previsti), che prevedono una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente” (senza ulteriori indicazioni, neanche sull’imputazione dei pagamenti).

La rappresentazione nel conteggio estintivo del solo capitale residuo relativo al veicolo non consente al cliente, che dispone del solo contratto in cui è indicato come importo totale del credito € 26.788,31 (comprensivo dei costi del finanziamento e dei servizi accessori), di prendere contezza della minima erosione del capitale per effetto dell’ammortamento di tipo step-up e non alla francese, come convenuto, nel periodo della mini-rata.

Il piano di ammortamento di tipo step-up è infatti strutturato come segue:

- mini-rata iniziale calcolata secondo logiche meramente commerciali, che non obbedisce ad alcuna metodologia finanziaria;
- successiva rata di importo maggiorato, determinata con metodologia alla francese sulla base del capitale residuo quale risultante all’esito della fase delle mini-rate, rimasto sostanzialmente inalterato rispetto a quello iniziale.

La mini-rata (unitamente alle regole di imputazione adottate dall’intermediario, e non esplicitate in contratto) altera l’equilibrio quota capitale/quota interessi che, nel piano di ammortamento alla francese, è funzione esclusivamente del tasso di interesse e della durata del finanziamento.

L’alterazione è a tutto svantaggio del cliente che, se non adeguatamente informato in contratto, rischia, come nel caso di specie, di rendersene conto solo in sede di estinzione anticipata, quando nel conteggio di chiusura l’importo richiesto per il saldo è prossimo al capitale originariamente finanziato, nonostante i pagamenti medio tempore effettuati.

Da tale quadro documentale deriva che il cliente ha la percezione dell’ingente debito residuo ancora sussistente ma lo ricollega non alle modalità di ammortamento del prestito, che non conosce, bensì al mancato ristoro del premio assicurativo.

Dal piano di ammortamento, versato solo con le controrepliche unitamente alla scomposizione del capitale finanziato nel veicolo e nei servizi accessori, che, come detto sopra, non trova corrispondenza nel contratto, si evince che nel periodo della c.d.

mini-rata la riduzione del capitale è minima e aumenta in modo poco significativo (da € 29,04 della prima rata a € 56,69 della sessantesima rata). Il piano di ammortamento così costruito, secondo le stesse dichiarazioni di parte resistente, non è sufficiente a coprire la quota dei servizi usufruita dal cliente (ciò anche in ragione della differente durata delle coperture assicurative rispetto a quella del finanziamento, secondo quanto afferma – senza documentare – la banca).

Il Collegio ritiene che la contestazione di parte ricorrente sia fondata, anche in via di interpretazione conservativa della domanda, nella parte in cui richiede un'esecuzione del contratto secondo un effettivo piano di ammortamento alla francese, come specificato nel Documento di sintesi prodotto in atti.

Come questo Collegio ha già affermato (Collegio di Torino, decisione n. 10343/2025), parte resistente deve procedere a riformulare i conteggi di estinzione anticipata del finanziamento, assicurandosi che anche la quota parte di finanziamento relativa ai servizi assicurativi sia restituita nel rispetto di un piano di ammortamento alla francese, come contrattualmente previsto, ossia con una progressiva riduzione del debito di rata in rata entro la durata di ciascuna copertura.

Pertanto, nel caso concreto, visto il comportamento scorretto tenuto dall'intermediario in fase precontrattuale, nell'ipotesi in cui la parte ricorrente estingua anticipatamente e integralmente il finanziamento e sul presupposto che cessino anche le coperture assicurative (esclusa dunque la marchiatura dei cristalli), a titolo di onere per anticipata dei servizi assicurativi potrà essere esclusivamente imputata alla parte ricorrente, per il solo periodo intercorrente tra l'inizio del finanziamento e la sua estinzione, la differenza tra il costo mensile delle polizze (al netto delle imposte) che il ricorrente avrebbe pagato se non avesse finanziato i premi assicurativi, ripartito in quote costanti per tutta la durata della copertura assicurativa, e l'importo effettivamente addebitato fino alla data di estinzione al medesimo titolo per capitale e interessi secondo il piano di ammortamento. L'intermediario dovrà anche fornire spiegazioni al cliente circa la riformulazione dei conteggi d'estinzione anticipata nell'osservanza dei principi sopra enunciati.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE